

## L'usurarietà del contratto di mutuo tra evoluzioni dottrinali e approdi giurisprudenziali

*di Michele Vietti, Professore e Avvocato*



### **Sommario:**

- 1) Premessa;
- 2) Sulle censure di usurarietà del contratto di mutuo nella prassi del contenzioso bancario: 2.1 le tesi "seriali"; 2.2 le questioni aperte;
- 3) Sulle conseguenze della mancata indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo ovvero della differenza tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC effettivo;
- 4) Sul piano di ammortamento alla francese e sull'asserita produzione di interessi anatocistici.

## 1. Premessa

Con la sentenza n. 4668 del 10/10/2018, il Tribunale di Torino ha affrontato i temi più ricorrenti nella prassi del contenzioso bancario relativo ai contratti di mutuo.

Nella fattispecie in esame, il mutuatario aveva convenuto in giudizio l'Istituto di credito sostenendo:

- i) che il contratto prevedeva interessi usurari in conseguenza della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori (c.d. tasso complessivo) e del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.M.O.);
- ii) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato per aver previsto un ISC differente dal TAEG verificato dalla perizia di parte, con conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso in violazione dell'art. 117 TUB e necessità di rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot;
- iii) che era stato applicato il c.d. ammortamento alla francese, con conseguente indebito fenomeno anatocistico;
- iv) di voler pertanto ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza dell'usurarietà del tasso di interesse complessivamente pattuito ovvero, in subordine, la rideterminazione del dovuto ex art. 117 TUB.

Nel costituirsi in giudizio, la Banca aveva contestato la fondatezza delle domande dell'attore, eccependo tra l'altro l'impossibilità di procedere alla mera sommatoria del tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi; la mancata applicazione nel caso concreto di interessi moratori; l'esistenza e l'indicazione del TAEG; la legittimità del piano di ammortamento alla francese; la responsabilità dell'attore ex art. 96 c.p.c..

Con la pronuncia in commento, il Tribunale, nel respingere integralmente le domande dell'attore senza disporre attività istruttoria, ha colto l'occasione per prendere posizione su questioni aperte e per ribadire principi giurisprudenziali consolidati.

## 2. Sulle censure di usurarietà del contratto di mutuo nella prassi del contenzioso bancario

Il Tribunale ha diffusamente analizzato le censure sollevate dal mutuatario in punto usura, aggiungendo un tassello agli orientamenti sulle questioni "seriali" proposte dai mutuatari e affrontando questioni tutt'ora controverse.

### 2.1 Le tesi "seriali"

La pronuncia in commento ha ritenuto che la domanda di usurarietà del mutuo non potesse essere accolta, in quanto il fatto genetico (applicazione di interessi di mora o altri eventi potenziali, quale l'estinzione anticipata) non si era mai in concreto verificato. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale muove dalla premessa che, nella fattispecie esaminata:

- a) in caso di corretto adempimento del mutuo (fase fisiologica) non vi era alcun concreto superamento del TSU, anche perché sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori erano sotto soglia;
- b) il superamento del TSU sarebbe stato configurabile solamente in alcuni casi teorici di morosità e di estinzione anticipata del contratto (ipotesi concretamente non avvenute) per effetto dell'operare congiunto di numerosi addebiti (interessi corrispettivi, moratori, penali, ecc.);

c) nel contratto oggetto di causa le rate erano sempre state regolarmente pagate sino all'introduzione del giudizio e quindi alcun interesse di mora era mai maturato, così come alcuna penale per estinzione anticipata era mai stata applicata.

Il fulcro del ragionamento del Tribunale consiste nel chiedersi se, al fine del superamento del TSU, è sufficiente che una qualsiasi delle innumerevoli ipotesi che astrattamente potrebbero verificarsi nel corso del rapporto<sup>1</sup> porti al superamento del TSU, oppure l'ipotesi che deve essere esaminata dal giudicante è solo ed esclusivamente quella costituita dal concreto atteggiarsi del contratto sottoposto al suo esame, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di puntuale adempimento del contratto, la mora non avrà alcun rilievo in quanto mai applicata.

La risposta è articolata ma chiara:

- "per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre (...) che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito";
- "l'interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale, quale la penale per estinzione anticipata) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità)";
- "coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 cod. civ., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha comportato l'usurarietà del contratto";
- "segue a contrario l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma: a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato; b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinando perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata".

La pronuncia offre, dunque, ampi spunti per superare le seriali censure di usura costruite ad hoc dai mutuatari sulla base di criteri e formule sconosciute alla matematica finanziaria.

È il caso dei c.d. T.E.M.O. e T.E.E.A.: "tassi" inesistenti, calcolati in base a operazioni contabili estranee alla normativa di settore e, pertanto, inattendibili poiché meramente ipotetici, nonché dell'ormai risalente "tasso complessivo", ottenuto dalla c.d.

"sommatoria" dell'interesse corrispettivo e dell'interesse moratorio.

Quest'ultimo si basa su una lettura miope della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013 del 9/1/2013 che, in realtà, ha semplicemente affermato che il tasso di mora

---

<sup>1</sup> Ad opinione dell'Estensore l'alternativa consistente nell' eseguire tempestivamente il contratto al tasso corrispettivo oppure ritardare l'esecuzione onerandosi della mora, applicata a ciascuna delle rate di rimborso, apre un numero indeterminato ed indeterminabile di possibili scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto (...) su un mutuo trentennale, il totale delle combinazioni possibili su quest'alternativa è a 18 zeri ed è forse incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l'ammontare della rata pagata in ritardo".

deve essere considerato ai fini della valutazione dell'usurarietà e che, pertanto, il Giudice deve verificare se il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora, considerati singolarmente, superino o meno il TSU. L'opinione contraria non trova, invece, alcun riscontro nel testo della sentenza della Cassazione, che non fa alcun cenno ad operazioni di sommatoria tra tassi<sup>2</sup>. La giurisprudenza di merito è consolidata<sup>3</sup> nel sostenere la manifesta erroneità ed illogicità della sommatoria del tasso di mora con il tasso corrispettivo ai fini del raffronto di tale "tasso complessivo" con il TSU. La ragione risiede nella diversità di natura e funzioni tra i tassi di interesse che si pretenderebbe di sommare e confrontare. Da un lato, infatti, gli interessi moratori assolvono a una funzione risarcitoria, forfetizzata e preventiva, del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi, invece, implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito

La verifica del c.d. Tasso Effettivo di Mora viene solitamente effettuata nelle perizie allegate alle difese dei mutuatari secondo la seguente formula:

$$\text{T.E.M.O.} = \frac{\text{mora} \times 36.500}{\text{quota capitale} \times \text{gg mora}}$$

assumendo come capitale la prima rata del piano di ammortamento, ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato e un ritardo di 29 giorni nel pagamento ("gg mora").

Il Tribunale di Torino in un caso in cui un mutuatario aveva sollevato "la questione dell'usurarietà del tasso pattuito in relazione al c.d. TEMO (...) ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato, con la conseguenza che, in caso di ritardo di 29 giorni, il tasso supererebbe di gran lunga il tasso soglia" ha evidenziato che "Il TEMO, semplicemente, non è un tasso, ma un'ipotesi d'impatto finanziario per un solo caso - limite - d'inadempimento". Tale caso non si è in concreto verificato e, anche a ragionare di usurarietà dell'interesse comunque pattuito, l'ipotesi di calcolo dovrebbe essere declinata in relazione ad un evento comunque avvenuto; di contro, si tratta di evento che, altrettanto pacificamente, non si è verificato" (Trib. Torino, Sez. VI, ord. 28/4/2017 Est. dott.ssa Massino; nello stesso senso si vedano, tra le tante, Trib. Roma, Sez. XVII, 7/11/2018, n. 21351 Est. dott. Russo<sup>4</sup>; Trib. Roma, Sez. XVII, 7/11/2018, n. 21423 Est.

<sup>2</sup> Si legge, infatti, nella pronuncia: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: 'il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma I, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi 'a qualunque titolo convenuti' rende plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori'; Cass., n. 5324/2003)".

<sup>3</sup> Si vedano da ultimo Trib. Taranto, Sez. II, 29/11/2018, n. 2922 Est. dott.ssa Di Tursi; Trib. Roma, Sez. XVII, 22/11/2018, n. 22543 Est. dott. Landi; Trib. Roma, Sez. XVII, 8/11/2018, n. 21528, Est. dott. Martucci; Trib. Roma, Sez. XVII, 7/11/2018, n. 21351 Est. dott. Russo; Trib. Avellino, 18/10/2018, n. 1672 Est. dott.ssa Iandiorio; Trib. Palermo, Sez. V, 17/10/2018, n. 4438, Est. dott. Illuminati; Trib. Sassari, Sez. I, 11/9/2018, n. 931 Est. dott.ssa Guadalupi.

<sup>4</sup> "Ritiene (...) il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Ed invero la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (che gli attori ... indicano con l'acronimo "TEMO"), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TEGM, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore".

dott. Martucci; Trib. Roma, Sez. XVII, 5/11/2018, n. 21194 Est. dott. Landi; Trib. Monza, Sez. I, 9/10/2018, n. 2420 Est. dott. Buratti<sup>5</sup>; Trib. Roma, Sez. XVII, 4/10/2018, n. 18836 Est. dott. Martucci; Trib. Sassari, Sez. I, 11/9/2018, n. 931 Est. dott.ssa Guadalupi; Trib. Torino, Sez. I, 10/4/2018 n. 1652 Est. dott. Di Capua<sup>6</sup>; Trib. Milano, Sez. VI, 11/1/2018 n. 220 Est. dott.ssa Tombesi).

La verifica del Tasso Effettivo per Estinzione Anticipata viene, invece, eseguita secondo la seguente formula:

$$T.E.E.A. = \frac{(\text{Oneri E.A.} + \text{interessi}) \times 36.500}{\text{Capitale} \times \text{gg utilizzo}}$$

ipotizzando che intervenga l'estinzione anticipata del mutuo dopo 29 giorni dalla stipula. A proposito la giurisprudenza ha evidenziato che "il c.d. T.E.MO. (ossia il tasso effettivo di mora inclusivo di interessi moratori) e il T.E.E.A. (ossia il tasso effettivo di estinzione anticipata inclusivo della commissione per l'estinzione del mutuo) (...) devono ritenersi irrilevanti, in quanto privi di qualsivoglia riscontro normativo (legislativo o regolamentare) e comunque determinati arbitrariamente, sia perché fondati su ipotesi non verificatesi nella realtà, sia perché ottenuti sulla base di formule matematiche che fanno ricorso anche a parametri (per es. il numero dei giorni d'inadempimento) non legislativamente rilevanti per fondare una qualsiasi ipotesi di nullità del contratto, secondo il necessario giudizio di conformità o difformità richiesto dalla legge e rispetto al quale risulta estraneo ogni riferimento di natura discrezionale" (App. Milano, Sez. I, 5/5/2018, n. 2037 Pres. rel. dott. Bonaretti; nello stesso senso, tra le tante, Trib. Torino, Sez. I, 10/4/2018, n. 1652 Est. dott. Di Capua; Trib. Bologna, Sez. III, 15/2/2018, n.

<sup>5</sup> "Il criterio del Tasso Effettivo di Mora (...) si fonda, oltre che su presupposti errati, su un presunto ritardo di 29 giorni nel pagamento che, nella specie, non si è mai realizzato in concreto: tale criterio dovrebbe calcolare l'incidenza del costo effettivo sul capitale ritardato, cioè sulla rata scaduta per i giorni effettivi di ritardo, ma in realtà rappresenta un criterio meramente ipotetico, mediante il quale la mora presuntivamente predeterminata viene confrontata con la sola quota capitale della prima rata del piano di ammortamento, senza in alcun modo giustificare tale scelta del tutto arbitraria che conduce ad un risultato non rappresentativo del reale costo della mora ed inattendibile, perché la prima rata di un piano di ammortamento a rate costanti è, di norma, composta da una quota interessi avente la misura massima e da una quota capitale di incidenza minima, mentre tali valori si modificano continuamente nelle rate successive dello svolgimento del piano con la progressiva riduzione della quota interessi ed aumento della quota capitale (comportando, così, un risultato variabile e progressivamente decrescente del valore di costo). Inoltre, la distinzione tra ritardo decadenziale e non, cioè inferiore a 30 giorni e, come tale idoneo a legittimare la risoluzione del contratto, non ha alcun fondamento giuridico. Il fatto che la Banca non possa invocare la risoluzione del mutuo per inadempimento perché la rata pagata al 29° giorno non può considerarsi, ai sensi del TUB, ritardo rilevante ai fini della risoluzione del contratto, non vuol dire che ritardo non si sia verificato, con la conseguenza che il mutuatario dovrà comunque corrispondere, teoricamente, gli interessi di mora per non aver pagato la rata alla scadenza prestabilita, ma il tasso di mora non si aggiunge al tasso corrispettivo, bensì si sostituisce ad esso sin dal primo giorno successivo alla scadenza (non già, dunque, solo dopo il ventinovesimo giorno dalla scadenza, cosicché del tutto fuorviante è il ragionamento secondo cui, nell'ipotetico caso considerato dalla teorica del TEMO, il tasso di mora si addizionerebbe alla rata scaduta, ancora composta da capitale più interesse corrispettivo non essendosi modificata la natura di capitale ed interessi corrispettivi che la compongono)".

<sup>6</sup> Secondo cui "Il calcolo del c.d. TEMO è operazione sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità, conducendo ad un risultato privo di significato: l'invenzione del TEMO, infatti, costituisce un mero artificio contabile, costruito su dati arbitrari e privo di base normativa; tale indice è pertanto assolutamente privo di attendibilità e non ha alcuna rilevanza in ordine al supposto superamento del tasso soglia (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 14 marzo 2017 n. 2982)".

20157 Est. dott.ssa Drudi; Trib. Milano, Sez. VI, 11/1/2018 n. 220 Est. dott.ssa Tombesi).

## 2.2 Le questioni aperte

La pronuncia ha poi preso posizione sulla discussa questione della riconducibilità degli interessi di mora alla normativa antiusura e sulla rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della valutazione di usurarietà del contratto di mutuo. Secondo il Tribunale dovrebbe "darsi per assodato che anche gli interessi di mora siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura malgrado essi non siano inclusi nella rilevazione della Banca d'Italia".

Nella prassi si registrano tre diversi orientamenti sul punto:

a) la Suprema Corte, con recente ordinanza, ha sostenuto il seguente principio di diritto (conforme all'orientamento della pronuncia in commento): "è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 l. 7/3/1996, n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali", precisando "al fine di pervenire ulteriore contenzioso" che "il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di 'mora soglia', ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia" (Cass. civ., Sez. III, ord. 30/10/2018, n. 27442);

b) il Tribunale di Roma si è consapevolmente discostato dalle "notazioni finali" della motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata, ritenendo che "le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 2018, intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e che legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l'utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento" e pertanto che "non essendo incluso nel calcolo del TEGM rilevato nei decreti ministeriali l'ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori (...) ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, tale dato, nel caso di specie il 2.1, andrà aggiunto al TEGM al fine di calcolare il tasso soglia per valutare l'usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni individuate nei decreti ministeriali medesimi" (Trib. Roma, Sez. XVII, 22/11/2018, n. 22543 Est. dott. Landi);

c) parte della giurisprudenza continua invece ad escludere tout court la raffrontabilità con le soglie di usura pubblicate dalla Banca d'Italia del tasso di mora<sup>7</sup>, facendo leva sulla differenza funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori (funzione remunerativa, per i primi; natura risarcitoria, per i secondi) che, di per sé, implicherebbe l'inapplicabilità ai secondi della disciplina contenuta nell'art. 1815, comma 2, cod. civ..

<sup>7</sup> In questo senso, tra le tante, Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, ord. 8/11/2018, Est. dott.ssa Iannetti; Trib. Sassari, Sez. I, 11/9/2018, n. 931 Est. dott.ssa Guadalupi; Trib. Torino, Sez. I, 13/6/2018, n. 3001 Est. dott. Rende; App. Milano, Sez. I, 5/5/2018, n. 2037 Pres. rel. dott. Bonaretti; Trib. Modena, Sez. I, 9/2/2018, n. 237 Est. dott.ssa Grandi.

Quanto alla penale di estinzione anticipata - che la pronuncia in commento sostiene "potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito" - si registra un cospicuo orientamento che ha "precisato (...) come la commissione di estinzione anticipata non assuma rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo" in quanto "la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto" (Trib. Roma, Sez. XVII, 5/11/2018, n. 21194 Est. dott. Landi; nello stesso senso Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, ord. 8/11/2018 Est. dott.ssa Iannetti<sup>8</sup>; App. Milano, Sez. I, 5/5/2018, n. 2037 Pres. rel. dott. Bonaretti<sup>9</sup>). È invece pacifico il principio espresso dalla sentenza annotata secondo cui il mutuo è un rapporto unitario, sicché l'impatto percentuale della penale per estinzione e per gli interessi moratori eventualmente applicati non può essere calcolato sulla sola rata finale determinata dalla Banca per l'estinzione anticipata (o sulla sola rata inadempita in caso di interessi moratori), ma deve essere spalmato sull'intero costo del mutuo sino a quel momento maturato, perché è il mutuo nel suo complesso, e non una singola rata (con effetto per di più sull'intero mutuo, e quindi anche sulle singole rate non usurarie, come invece preteso da parte attrice), che deve essere valutato come usurario o meno alla luce dei costi complessivamente praticati nel corso della vigenza del contratto (in altre parole l'operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96). Conseguentemente non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (specificamente, il tasso di mora collegato ad una singola rata) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà.

### 3. Sulle conseguenze della mancata indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo ovvero della differenza tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC effettivo

La pronuncia in esame si segnala, altresì, per aver preso posizione sulla problematica degli effetti derivanti dalla asserita errata indicazione, nel contratto di mutuo, dell'indicatore sintetico di costo (ISC). Si tratta di una contestazione frequentemente

<sup>8</sup> Che ha ritenuto che "in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria (...) va (...) escluso che nel calcolo del TAEG vada inclusa la commissione pattuita per l'estinzione anticipata (...) e ciò in quanto se la commissione di anticipata estinzione fosse ricompresa nel calcolo del TAEG si finirebbe per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata che tra l'altro costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, per cui la penale prevista per l'estinzione anticipata non può essere inclusa nel calcolo del TAEG (cfr. tra le altre Trib. Torino, ord. 28 marzo 2016; Trib. Palermo, 31 gennaio 2017, n. 544)".

<sup>9</sup> "la commissione per l'estinzione anticipata, pur essendo un costo connesso a una particolare modalità di adempimento dell'obbligazione facoltativa, risulta connessa non tanto all'erogazione del credito, quanto alle modalità di estinzione del debito e appare dunque irrilevante ai fini del calcolo dell'usura; la commissione per anticipata estinzione risulta infatti non esigibile dal creditore per la sola conclusione del contratto, ma resta subordinata alla scelta facoltativa del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo; in ogni caso le istruzioni della Banca d'Italia vigenti al tempo della conclusione del contratto escludono espressamente tale voce dal computo ai fini della rilevazione del tasso rilevante ('Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica'); tale commissione, peraltro, neppure risulta applicata nel caso concreto, sicché pare anche difettare in capo all'appellante l'interesse chiesto dalla legge per agire in giudizio (art. 100 c.p.c.)".

formulata nelle cause promosse contro gli Istituti di credito, volta a far dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento (anche) per asserita indeterminatezza dei tassi ivi pattuiti.

Nel caso di specie, parte attrice aveva dedotto nell'atto di citazione che l'ISC non era stato indicato nel contratto di mutuo, mentre nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. aveva sostenuto che l'ISC indicato in contratto fosse leggermente inferiore a quello effettivo, con conseguente richiesta di rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7, TUB.

Il Giudice ha ritenuto che anche questa doglianza non potesse essere accolta, non essendo applicabile la norma (art. 117 TUB) e quindi la sanzione (rideterminazione al tasso Bot) indicate dall'attore. Il Tribunale ha sostenuto che il TAEG/ISC non costituisce elemento del contratto in senso stretto (non è, infatti, un tasso di interesse vero e proprio come il TAN, ma indica semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua), ma una mera informazione che la Banca fornisce al cliente al fine di renderlo edotto degli effettivi costi del credito e valutare al meglio le varie proposte esistenti sul mercato. Funzione del TAEG è, quindi, la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che non può essere considerato quale condizione contrattuale rilevante ex art. 117, comma 8, TUB. Essendo inapplicabili la sanzione della nullità (dell'intero contratto o di una singola clausola) e del tasso sostitutivo BOT, è irrilevante un'indagine circa la corretta indicazione del TAEG/ISC in quanto le uniche domande coerenti con i vizi denunciati (risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno) non erano state proposte dall'attore.

La pronuncia si iscrive nel solco già tracciato da numerosi precedenti conformi anche del Tribunale di Torino (si vedano, tra le tante, Trib. Torino, Sez. I, 17/10/2018, n. 4881 Est. dott. Rende<sup>10</sup>; Trib. Torino, Sez. I, ord. 14/6/2018 Est. dott. Sburlati<sup>11</sup>; Trib. Palermo,

<sup>10</sup> "l'ISC è un mero indicatore, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a 'tassi, prezzi e condizioni'). L'ISC - come detto - è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria. Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B.. (...) La violazione dell'obbligo informativo in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi, tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori. (...) Gli attori (al fine di far valere la differenza asseritamente riscontrata in punto di ISC dichiarato in contratto e ISC in concreto applicato) avrebbero invero dovuto promuovere o un'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi ovvero un'ordinaria azione di accertamento e adempimento, oppure di ripetizione (rispetto a quanto già versato), azioni che, però, nel caso in esame non possono qui essere prese in considerazione, pena la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato posto dall'articolo 112 del c.p.c."

<sup>11</sup> "in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 10832/2017 e Trib. Roma ord. 19/04/2017), già seguito anche da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino (App. Torino 2241/2017), è da ritenere che l'ISC non rientri tra i 'tassi, prezzi e condizioni' di cui all'art. 117 Tub, poiché non costituisce uno specifico contenuto del contratto, ma 'rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali' (disp. Banca d'Italia 29/07/2009), che 'svolge unicamente una funzione informativa', finalizzata a consentire al cliente 'di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi' (Trib. Milano 10832/2017). Ne discende che l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 Tub, ma può rilevare solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale, qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sulla banca. In applicazione di questi principi, le domande attoree devono essere rigettate, senza che rilevi l'esatta determinazione dell'ISC, essendo relative alla nullità di clausole ex art. 117 Tub. Nella specie, va inoltre osservato, per un verso, che l'attrice non ha formulato

Sez. V, 17/10/2018, n. 4438, Est. dott. Illuminati<sup>12</sup>; Trib. Catania, Sez. IV, 2/10/2018, n. 3843 Est. dott. La Mantia<sup>13</sup>).

## 4. Sul piano di ammortamento alla francese e sull'asserita produzione di interessi anatocistici

Il Tribunale ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza dell'attore secondo cui il piano di ammortamento alla francese implicherebbe la produzione di interessi "anatocistici" evidenziando che:

- l'art. 1283 cod. civ. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata;
- si ha "interesse composto", rilevante agli effetti dell'art. 1283 cod. civ., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via;
- il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi;
- dunque, ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato;
- in linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale;
- segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo; la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;
- ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva;
- di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitale possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le

---

una domanda di risarcimento del danno (sulla necessità di specifiche allegazioni e prove in tal senso, App. Torino 2241/2017); per altro verso, che non può trovare applicazione l'art. 125 bis Tub, introdotto con il D. L.vo 141/2010, successivamente alla conclusione del contratto".

<sup>12</sup> "L'eventuale (e qui non presente) errore nella indicazione del costo del rapporto appare del tutto ininfluenza, considerato che l'isc (o taeg) costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge nitidamente dall'art. 9 sezione II°, capitolo 1, titolo X delle istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III°; tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico".

<sup>13</sup> "L'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art.3, sezione III; rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell'ISC nell'art.9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art.3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che (...) l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento".

quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili), oppure le quote capitali possono essere variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente);

- laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento;
- la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti; che ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi;
- il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
- in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
- tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
- ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Anche in questo caso la pronuncia è conforme al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il sistema matematico di formazione delle rate previsto dal piano di ammortamento alla francese (predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, ma di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti) esclude che gli interessi vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo un effetto anatocistico (si veda in questo senso da ultimo Trib. Torino, Sez. I, 20/11/2018, n. 5388 Est. dott. Rizzi<sup>14</sup>; conformi, tra le tantissime, Trib. Roma, Sez. VII, 8/11/2018, n. 21528 Est. dott. Martucci; Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, ord. 8/11/2018, Est. dott.ssa Iannetti; Trib. Roma, Sez. XVII, 7/11/2018, n. 21351 Est. dott. Russo).

---

<sup>14</sup> "Come ben noto, attraverso il metodo di ammortamento progressivo o anche detto 'alla francese' la quota interessi è decrescente mentre la quota capitale è crescente essendo la rata complessiva costante. Sulla base di ciò, il suddetto metodo comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Dunque, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Gli interessi conglobati poi nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Stante tale meccanismo, quindi, alcuna capitalizzazione degli interessi viene in evidenza poiché (...) gli interessi vengono calcolati, via via, sul capitale residuo che via via si presenta ridotto, potendosi quindi qualificare come legittima l'applicazione di un tale metodi di ammortamento".